

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Le diciture contenute nell'elaborato della prova concorsuale possono essere considerate come segni di identificazione soltanto se sono idonee a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato¹ (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 19 maggio 2023, n. 340)

Il contenzioso nasce a seguito dell'adozione di un provvedimento di esclusione del ricorrente da un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di Dirigente medico in un'azienda sanitaria.

Nello specifico il candidato appellante, ricorrente in primo grado, contesta tale provvedimento dinanzi al Tar per la Sicilia, chiedendone l'annullamento.

L'esclusione viene disposta in quanto l'elaborato scritto presenta "*segni di riconoscimento*" consistenti nelle seguenti diciture apposte su un foglio "*inizio 9,15*" e "*11,45 limite tempo*".

Il candidato escluso propone ricorso dinanzi al Tar, che, nella fase cautelare, con decreto presidenziale, accoglie l'istanza ammettendo con riserva il ricorrente alle successive prove concorsuali, mentre, nel merito, con la sentenza impugnata, rigetta il ricorso confermando l'esclusione.

Il giudice di primo grado applica il principio secondo cui sono due gli elementi sufficienti ad accertare la violazione della regola dell'anonimato: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale. Nella fattispecie per il Tar l'apposizione di una dicitura del tutto ultronea rispetto al contenuto dell'elaborato può ragionevolmente apprezzarsi quale adeguata dimostrazione della volontà di inserire nell'elaborato uno specifico segno di riconoscimento

Con l'appello il candidato, tra i vari motivi, lamenta l'erroneità del giudizio reso dal Tar sulla legittima applicazione della regola concorsuale generale dell'anonimato delle prove scritte: le predette annotazioni non costituirebbero segni di riconoscimento, ma la mera trascrizione delle precise indicazioni orarie fornite dalla Commissione all'inizio della

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

prova. Per l'appellante si tratterebbe, quindi, di *“una automatica annotazione sul foglio, quale indice di meticolosità redazionale”*.

Nel caso di specie mancherebbero *“sia l'elemento dell'intenzionalità della violazione della regola dell'anonimato sia quello della oggettiva anomalia del segno rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta”*. In proposito il candidato richiama i principi della *“ragionevolezza”*, *“plausibilità”*, *“verosimiglianza”* individuati dalla giurisprudenza quali parametri concettuali con i quali giudicare l'oggettiva anomalia del segno.

Per il Collegio l'appello è fondato.

Nelle motivazioni viene richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui *“... nei concorsi pubblici il principio dell'anonimato delle prove scritte non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento; pertanto, al fine di affermare la riconoscibilità e, quindi, l'invalidità della prova scritta è necessario che emergano anche elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato ...”*².

Nel caso di specie per i Giudici di appello *“non sembra affatto provata la sussistenza dell'elemento dell'intenzionalità da parte del ricorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato con l'apposizione a margine di uno dei fogli dell'ora di inizio e di conclusione della prova”*. La Commissione, infatti, nel verbale con cui viene escluso il ricorrente, non fornisce la prova né dà la motivazione circa l'intenzionalità del candidato di infrangere la regola dell'anonimato e di rendere individuabile la prova.

Per il Collegio le indicazioni apposte dal candidato sul foglio, sebbene ~~indubbiamente~~ non rispondenti alle esigenze di svolgimento della prova scritta, non ~~non~~ sono oggettivamente idonee a far riconoscere alla Commissione la provenienza soggettiva della prova, onde ottenerne una valutazione più benevola in sede di scrutinio.

Per i Giudici non v'è dubbio che l'idoneità dei segni ~~apposti sul foglio~~ a consentire l'identificazione del candidato deve essere comprovata in modo oggettivamente certo e non può dedursi per presunzioni. Ne consegue che l'intenzionalità del candidato di farsi riconoscere in violazione della regola dell'anonimato deve essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti che depongano per la sussistenza di una specifica volontà in tal senso.

² Si vedano: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025; Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1740.

In particolare, il Collegio ritiene che la mera apposizione sul foglio dell'indicazione degli orari di inizio e fine prova, verosimilmente non cancellati dal candidato alla fine della prova per banale dimenticanza, *“non caratterizzi particolarmente il documento concorsuale tanto da renderlo oggettivamente riconoscibile, in ragione del fatto che, trattandosi di un'indicazione utile ad assicurare una più consapevole gestione del tempo disponibile per la redazione della prova, ben avrebbe potuto essere parimenti apposta sui propri fogli anche da altri candidati, perdendo così ogni attitudine identificativa: e, se nella specie ciò non è accaduto, è stato probabilmente per lo scarso numero dei candidati partecipanti alla prova”*.

Proprio quest'ultima circostanza induce a non riconoscere adeguata valenza identificativa alle predette annotazioni, anche in considerazione del fatto che, soprattutto in presenza di un ristretto numero di candidati, altri molteplici elementi possono consentire in maniera più efficace l'identificazione di un candidato, tra cui, ad esempio, la scelta di peculiari parole o frasi in apertura o in chiusura dell'elaborato.

Per il Collegio, inoltre, non va trascurato che la possibilità di identificazione del candidato richiede sempre una volontà biunivoca in tale direzione (cioè del candidato e della commissione); ne consegue che sarebbe del tutto inutile, per il candidato, cercare di rendersi riconoscibile a una Commissione che non sia affatto interessata a prestarvi attenzione.

Proprio tali considerazioni hanno indotto la prevalente giurisprudenza a non dare valenza normalmente espulsiva a qualsiasi segno che venga rinvenuto sull'elaborato concorsuale³, esattamente come accade nella materia elettorale, per quanto riguarda la non invalidità di quelle schede che presentino, oltre al prescritto crocesegno, ulteriori segni grafici, ove di essi una spiegazione alternativa lecita risulti comunque ragionevolmente possibile.

In conclusione, in linea con gli orientamenti richiamati, pur in presenza di segni non rispondenti alle esigenze dello svolgimento della prova, per poter ritenere inequivocabilmente e concretamente violata la regola dell'anonimato e dar luogo alla sanzione espulsiva, sono necessarie l'intenzionalità e l'adeguatezza oggettiva degli atti posti in essere dal candidato.

³ Oltre alle decisioni citate nella nota che precede si vedano: Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5220; Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2021, n. 2172.